



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Giudizio Conte Giuseppe c/AMAT - Proposizione appello avverso sentenza favorevole al dipendente - Mandato all'avv. Olimpia Cimaglia.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 04 (quattro) del mese di aprile, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Pasquale BARNABÀ

4. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. Michele MERCADANTE

7. Martino TAMBURRANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (a.g.)

9. Giuseppina MASSARI (a.g.)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 63 adottata in data 19/marzo/1994 con cui si conferiva incarico all'avv. Francesco Di Biaso per la difesa dell'AMAT avverso il ricorso promosso dinanzi al Pretore dall'ex dipendente Conte Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni De Cataldis, inteso ad ottenere il riconoscimento della qualifica superiore e, conseguentemente, la condanna dell'Azienda al pagamento delle differenze retributive dal V° al IV° Livello, oltre interessi e rivalutazione, nonchè delle spese di lite;
- Vista la sentenza n° 7531 con cui il Giudice adito, in data 30/11/1994, ha accolta parzialmente la domanda del Conte;
- Visto l'atto di appello notificato al procuratore dell'AMAT, avv. Di Biaso, la cui udienza di discussione è stata fissata per il 30/aprile/1996;
- Ritenuto di doversi costituire in appello e, ove il caso, proporre appello incidentale;
- Ritenuto, altresì, poter affidare l'incarico all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986;
- Visto il bilancio preventivo 1996;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di costituirsi nell'appello proposto avverso la sentenza n° 7531 emessa dal Pretore di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Francesco Martemucci in data 30/11/1994 dall'ex dipendente Conte Giuseppe, proponendo, altresì, ove il caso, appello incidentale;
- di affidare il mandato all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali;
- di porre la spesa presuntiva di £ 100.000 a titolo di fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1995, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **- 4 APR. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 10/aprile/1996

Prot. n° : Dir/.....^{707/96}.....

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

M. S. Melle
11.4.96

TARANTO

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 04 aprile 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 99 - 100 - 102 - 103 - 105 - 106 - 108 - 109 - 110.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

1994

N. 7534
SENT.

N. 3252123 R.G.

M. 32465 CRON.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Taranto, dr. F. Martemucci, quale giudice del lavoro, ha pronun-

ziato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in prima istanza iscritta al nr. 8253/93... R.G. - del ruolo lavoro, avente per oggetto: riconoscimento mansioni superiori promossa da:

CONTE Giuseppe.

ATTORE

avv. G. De Cataldis.....

co n t r o

AZIENDA MUNICIPALE AZIENDA AUTOTRASPORTI TARANTO (A.M.A.T.) e

CONVENUTO

avv. F. Di Biaso.....

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 29.10.1993 CONTE GIUSEPPE conveniva dinanzi a questo Pretore del Lavoro AZIENDA MUNICIPALE AZIENDA AUTOTRASPORTI TARANTO (A.M.A.T.) e deduceva:

di essere dipendente della predetta azienda sin dal 16.8.1955; che aveva avuto delle progressioni in carriera, che analiticamente indicava, con mansioni presso vari uffici, e da ultimo, dall'1.5.1993, come impiegato generico di 7mo livello presso il reparto Movimento;

che nel corso del rapporto aveva svolto mansioni di livello superiore, in sostituzione di altri dipendenti non più in servizio, ed in particolare: a) dall'1.7.1978 all'8.7.1980 aveva espletato mansioni di Cassiere di 5to livello sostituendo il titolare Schiavone Giuseppe, andato in pensione; b) dal 2.5.1987 al 31.12.1989 aveva espletato mansioni di Segretario di 5to livello in sostituzione prima di tale Rotelli Donato, e poi di Tedesco Cataldo, en-

trambi andati in pensione; c) dall'1.1.1990 al 30.5.1992 aveva svolto mansioni di Assistente di 5to livello presso l'ufficio Tecnico dell'Officina; d) dall'1.5.1992 al 30.4.1993 aveva svolto mansioni di Assistente ricoprendo il posto di tale Matacchiera Michele, presso l'ufficio Segreteria del Movimento;

che in precedenza, quando operava presso l'ufficio Prodotti, in data 13.1.1984, era stato sospeso dal servizio per un procedimento penale a suo carico, e che era stato riammesso in servizio il 2.2.1984 a sua domanda;

che nel Dicembre del 1987 aveva partecipato ad un concorso interno per 14 posti di Assistente, risultando idoneo, ma al 18mo posto;

che dall'1.7.1993 l'azienda aveva attribuito le mansioni di Assistente di 5to livello a tre agenti di 7mo livello, discriminando esso ricorrente in possesso di migliori titoli rispetto ai predetti.

Tanto premesso, richiama la normativa speciale della materia, nonché l'art. 13 della L. 300/70, concludeva chiedendo: 1) in via principale: il riconoscimento del suo diritto al grado di Cassiere di seconda classe, livello 5to dall'1.7.1978, con tutti i successivi inquadramenti legali e contrattuali;

Dr. Francesco Martemucci
LE PRETORE

ovvero alla qualifica ed alle funzioni di Segretario di 5to livello dal 2.5.1987; ovvero ancora di Assistente di 5to livello dall'1.1.1990 o dal 18.1.1993, con condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive relative al superiore inquadramento, da liquidarsi in separato giudizio; chiedeva altresì la condanna della convenuta al pagamento in suo favore dell'indennità di "maneggio danaro" dal febbraio 1984 fino alla data della sentenza di proscioglimento per il fatto penale di cui in narrativa, sempre da liquidarsi in separato giudizio; 2) in via subordinata: fosse dichiarato il suo diritto alla qualifica ed alle funzioni di Assistente di 5to livello dall'1.7.1993, con i benefici economici relativi da liquidarsi in separato giudizio; e comunque il suo diritto alla corresponsione del trattamento economico relativo alle mansioni superiori effettivamente svolte in tutti i periodi citati, e quindi che fosse condannata l'azienda convenuta al pagamento delle differenze retributive, da liquidarsi con separato giudizio.

Instava, in ogni caso, per la liquidazione della svalutazione monetaria, degli interessi legali e delle spese di giudizio.

Si costituiva tardivamente la AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO (A.M.A.T.), che genericamente impugnava e contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto della domanda.

Veniva acquisita alcuna documentazione, ed in particolare un curriculum del rapporto lavorativo del ricorrente.

Sulla base della documentazione in atti la causa veniva discussa e decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Prima di esaminare gli aspetti di fatto della presente controversia, è bene puntualizzare taluni punti di diritto, sia di rito che sostanziale.

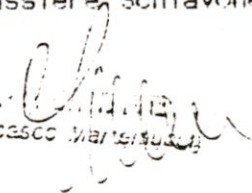
Sotto il primo aspetto vi è da rilevare che l'azienda convenuta non solo si è costituita tardivamente, ma ha contestato solo in maniera del tutto generica le avverse deduzioni, e solo in sede di conclusioni ha eccepito la prescrizione estintiva delle eventuali pretese economiche antecedenti il quinquennio dalla data di presentazione del ricorso. Ciò, ovviamente, ha comportato la sua decadenza dalla prospettazione di mezzi istruttori e la inammissibilità dell'eccezione ex art.416 C.P.C..

Sotto l'aspetto sostanziale vi è da rammentare che la materia de quo relativa alle aziende ferrotranviarie è disciplinata in forma speciale dal R.D. 148/31 e dall'allegato Regolamento.

La materia degli avanzamenti è trattata dal titolo 4to del Regolamento, ed in particolare dall'art.18, il quale prevede la possibilità che un agente possa essere adibito dal Direttore dell'azienda temporaneamente a funzioni di grado superiore, con diritto, trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, alla promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto e che lo stesso non debba essere coperto a seguito di concorso.

Fatte queste precisazioni in punto di diritto, ed esaminando il caso concreto per l'aspetto che ci riguarda, è sufficiente, sotto l'aspetto probatorio, esaminare il curriculum del rapporto lavorativo prodotto dalla stessa convenuta per rilevare la esattezza storica di tutto quanto affermato dal ricorrente. Il fatto che abbia svolto le mansioni superiori indicate specificamente in narrativa lo si ricava dai contenuti dei ricorsi amministrativi in atti, da ritenersi non contestati per la già richiamata tardività della costituzione dell'AMAT.

In particolare, e la stessa parte ricorrente lo ha evidenziato all'udienza del 18.5.1994, il Conte svolse funzioni di Esattore dal 21.10.1974 al 9.7.1980, e si ricava che le abbia svolte sostituendo il Cassiere, Schiavone


Francesco Martignetti

Giuseppe dall'1.7.1978, dal ricorso del Conte datato 19.6.1978, dove si richiama il pensionamento del predetto Schiavone a far data proprio dall'1.7.1978.

E' certo anche che dal 2.5.1987 passò all'Ufficio Presenza, dove operavano Assistenti di 5to livello e Segretari di 7mo livello, tali Rotelli e Tedesco, poi andati in pensione.

E' certo altresì che dall'1.6.1992 fu destinato all'Ufficio Prodotti del Traffico e poi dall'1.1.1993 all'Ufficio Segreteria del Reparto Movimento ed ancora in data 4.2.1994 è certo che gli furono conferite le funzioni di Segretario di 5to livello con decorrenza 1.2.1994, sostanzialmente poi revocatagli con nota dell'1.4.1994 con la quale veniva mandato a svolgere mansioni di Esattore di 7mo livello all'Ufficio Prodotti del Traffico.

Accanto a questi dati storici certi vi è da collocare altresì la Sentenza del Tribunale Penale di Taranto che il 29.5.1991 lo proscioglieva da ogni accusa relativa al procedimento che era stato instaurato a suo carico nel Gennaio 1984.

Orbene, ritiene questo Pretore che, pur se certe tutte queste circostanze di fatto, non può darsi seguito a nessuna delle richieste avanzate dal ricorrente in via principale.

Ed infatti, pur dando per scontata la sostituzione di agenti assenti non con diritto alla conservazione del posto (e per gli agenti Rotelli, Tedesco e Matacchiera di tanto non vi è prova), egualmente non può ritenersi compiuta l'ipotesi normativa.

Ed infatti in tutte le ipotesi manca l'ordine scritto da parte del Direttore di Esercizio che destini il ricorrente ad una qualsiasi reggenza, sicchè si è sempre trattato di mere sostituzioni di fatto.

Pertanto in nessun caso si è mai realizzata l'ipotesi di cui all'art.18 del Regolamento innanzi citato.

Ciò non di meno ritiene questo Giudicante che comunque il Conte abbia diritto al superiore inquadramento con decorrenza dall'1.7.1993.

In quella data, come riferito in ricorso e non contestato da parte avversa, altri tre agenti, tutti del 7to livello come il Conte, tali Fanelli, Sallustio e Nigro, conseguirono la qualifica di Assistenti di 5to livello, pur se l'unico che poteva godere del titolo di "idoneo" a seguito di concorso era proprio il ricorrente, il quale, avendo partecipato al concorso del Dicembre 1987, era risultato, appunto, "idoneo" ma non aveva ottenuto il posto di Assistente essendosi classificato 18mo.

E' verosimile che su questa valutazione possa aver influito il fatto che all'epoca era sottoposto a procedimento penale, il cui esito a lui favorevole si ebbe solo alcuni anni dopo.

E che il Conte potesse vantare validi titoli, quanto meno alla pari degli altri colleghi promossi, lo si ricava implicitamente dal fatto che la stessa azienda riconobbe l'invocato 5to livello con nota del 4.2.1994, inspiegabilmente revocata.

Questi rilievi danno fondamento al convincimento che senza meno dalla stessa data in cui furono promossi al 5to livello gli altri agenti di pari livello del Conte, ma con minore anzianità e privi della qualifica di "idoneo" conseguita in concorso, spetta al ricorrente il diritto al citato superiore inquadramento di Assistente di 5to livello.

Discorso a parte spetta al diritto alle differenze retributive, che, in base ai principi generali, ed in particolare all'art.13 L. 500/70 e 36 della Costituzione, competono anche per mere sostituzioni di fatto.

Ebbene, come si è visto, il ricorrente sostituì un Cassiere di 2da classe 5to livello dall'1.7.1978 all'8.7.1980 e poi operò, tra vari Uffici, ma sempre come Assistente di 5to livello, dal 2.5.1987 al 30.4.1993. Ovviamente competo-

no anche la differenza retributiva tra 7mo livello e 5to dalla data dell'1.7.1993 in poi.

Non spetta invece l'indennità di maneggio denaro per il periodo Febbraio 1984 - Maggio 1991, in quanto l'indennità in parola, così come altre legate ad una particolare attività strettamente connesse all'effettivo svolgimento delle attività medesime, spettano solo se vi è svolgimento delle stesse, rispetto alle quali si pongono come corrispettivo, o di un più gravoso impegno, ovvero di un rischio connesso con la funzione.

Si pensi alla indennità di funzione propria dei Dirigenti, che la giurisprudenza ha ripetutamente richiamato come dovuta solo in presenza di effettivo svolgimento di funzioni dirigenziali, escludendo la natura di emolumento ad personam.

Solo entro tali limiti la domanda del ricorrente può essere accolta.

Le quantificazioni, così come richiesta dal ricorrente stesso, saranno determinate con un già invocato separato giudizio.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Pretore, definitivamente pronunciando, così provvede.

Dichiara il diritto di Conte Giuseppe all'acquisizione della qualifica ed alle funzioni di assistente di livello 5to dall'1.7.1993, nonché alla corrispondenza delle differenze economiche tra quanto di fatto percepito e quanto avrebbe percepito con le retribuzioni rivenienti dalle seguenti qualifiche: cassiere di 2da classe dall'1.7.1978 all'8.7.1980; assistente di 5to livello dal 2.5.1987 al 30.4.1993, nonché dall'1.7.1993 in poi.

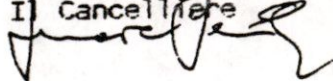
Per l'effetto condanna l'AMAT, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al relativo pagamento, con gli interessi legali e la svalutazione monetaria, da determinarsi in separato giudizio.

Rigetta nel resto la domanda, nonché quella relativa alla indennità di maneggio denaro per il periodo 2.1984 - 29.5.1991.

Condanna l'AMAT, nella qualità detta, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessive lire 2.630.000, di cui lire 1.600.000 per onorario di difesa, con distrazione in favore dell'avv. G. De Cataldis, anticipatario.

Taranto, 30.11.1994.

Il Cancelliere



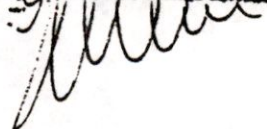
V^o Depositata in Cancelleria

II 17 MAR. 1995

IL CANCELLIERE

IL PRETORE

Dr. Francesco Martemucci



arch. 105/96
2/16

COPIA

TRIBUNALE DI TARANTO

Sezione Lavoro

Ricorso in Appello

Depositato in Cancelleria

N. 4. X. P. S.

IL DIRETTORE

Per CONTE Giuseppe nato a Taranto il 16.03.1940, ivi res.te ed elett.te dom.to in Via G. Lanza n.4, presso lo studio dell'Avv. Giovanni DE CATALDIS, dal quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato a margine del presente atto;

"appellante"

C O N T R O

A.M.A.T. Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
(Avv.F.DI BIASIO) "appellata"

PER LA RIFORMA

della Sentenza n.7531 del 30.11.1994, non notificata, con la quale il Pretore di Taranto accoglieva parzialmente le domande proposte con ricorso del 29.10.1993.

La sentenza de quo, laddove ha respinto le domande principali, è errata e quindi parzialmente ingiusta e lesiva dei diritti dell'appellante, per le ragioni sottospecificate.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Pretore di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, il ricorrente esponeva di essere dipendente dell'AMAT sin dal 16.08.1955;

- che aveva avuto delle progressioni in carriera, che analiticamente indicava, con mansioni presso vari uffici, rivestendo

Conferisco Mandato all'Avv. GIOVANNI DE CATALDIS presso il quale in Taranto, Via Lanza n. 4, eleggo domicilio per me rappresenti e difenda il procedimento di cui al presente atto nella eventuale impugnazione, opposizione ed esecuzione, con ogni facoltà di legge, comprese quelle di transigere rinunciare alla domanda e far accettare, dando per ratificato il suo operato in Taranto, il
Conte Giuseppe
Si certifica autografa la firma
(Avv. Giovanni De Cataldis)

LAVORO

SEZIONE

ALLA

ASSEGNA

VISTO

IL PRESIDENTE

5.10.95

TARANTO.



la qualifica di "esattore" liv.7° sin dal 21.10.1974;

- che nel corso del rapporto invece, aveva spesso svolto mansioni di livello superiore, in sostituzione di altri dipendenti non più in servizio, ed in particolare:

a) dall'01.07.1978 aveva espletato mansioni di Cassiere di 5° livello sostituendo il titolare SCHIAVONE Giuseppe andato in pensione;

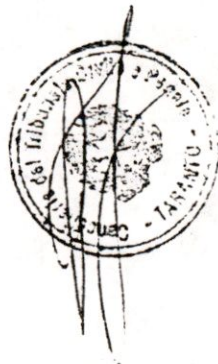
b) dal 02.05.1987 al 31.12.1989 aveva espletato mansioni di Segretario di 5° livello in sostituzione prima di tale ROTELLI Donato, e poi di TEDESCO Cataldo, entrambi andati in pensione;

c) dall'01.01.1990 al 30.05.1992 aveva svolto mansioni di Assistente di 5° livello presso l'ufficio tecnico dell'officina;

d) dall'01.06.1992 al 30.04.1993 aveva svolto mansioni di Assistente ricoprendo il posto di tale MATACCHIERA Michele, presso l'Ufficio Segreteria del movimento;

e) che infine, nel Dicembre del 1987 aveva partecipato ad un concorso interno per 14 posti di Assistente, risultando idoneo, ma al 18° posto; che poi, dallo 01.07.1993 l'Azienda aveva attribuito le mansioni di Assistente di 5° livello a tre agenti di 7° livello, discriminando esso ricorrente in possesso di migliori titoli rispetto ai predetti.

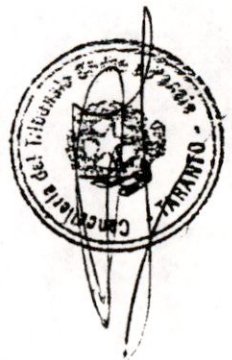
Sulle premesse di cui sopra, richiamata la normativa speciale della materia, nonché l'art.13 della L.300/70, concludeva



chiedendo:1) in via principale: il riconoscimento del suo diritto al grado di Cassiere di 2a classe - liv.5° dall'01.07.1978, con tutti i successivi inquadramenti legali contrattuali; ovvero, alla qualifica ed alle funzioni di Segretario di 5° liv. dal 02.05.1987; ovvero ancora, di Assistente di 5° liv. dall'01.01.1990 o dal 01.06.1992 con condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive relative al differente inquadramento, da liquidarsi in separato giudizio; chiedeva altresì la condanna della convenuta al pagamento in suo favore "dell'indennità di maneggio denaro" dal Febbraio 1984 fino alla data della sentenza di proscioglimento per un fatto penale accaduto in servizio, sempre da liquidarsi in separato giudizio;

2) in via subordinata: fosse dichiarato il suo diritto alla qualifica ed alle funzioni di Assistente di 5° liv. dall'01.07.1993, con i benefici economici relativi da liquidarsi in separato giudizio; e comunque il suo diritto alla corresponsione del trattamento economico relativo alle mansioni superiori effettivamente svolte in tutti i periodi citati, e quindi che fosse condannata l'Azienda convenuta al pagamento delle differenze retributive da liquidarsi con separato giudizio; il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi, con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Si costituiva tardivamente l'AMAT, che genericamente impugnava e contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto



della domanda. Veniva altresì acquisito il curriculum del rapporto lavorativo del ricorrente e sulla scorta della documentazione in atti la causa veniva discussa e decisa.

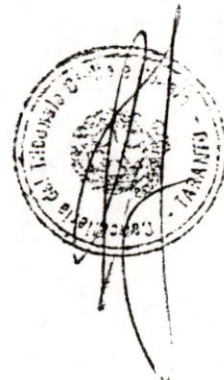
Il Pretore accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando il diritto del ricorrente alla qualifica ed alle funzioni di Assistente di liv.5° solo dall'01.07.1993 nonché alla corrispondenza delle differenze economiche tra quanto di fatto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire con le retribuzioni rivenienti dalle seguenti qualifiche: Cassiere di 2a classe dall'01.07.1978 all'08.07.1980; Assistente di 5° liv. dal 02.05.1987 al 30.04.1993, nonché dall'01.07.1993 in poi; il tutto con rivalutazione ed interessi da determinarsi in separato giudizio. Rigettava nel resto la domanda, nonché quella relativa all'indennità di "maneggio denaro".

Con il presente ricorso in appello, il Sig. CONTE Giuseppe come in atti rapp.to e difeso, chiede la riforma parziale della sentenza per i seguenti

MOTIVI

1) il Pretore erroneamente ha ritenuto di non poter accogliere le domande principali per difetto "dell'ordine scritto" da parte del Direttore dell'Azienda, pur riconoscendo per vere e fondate tutte le circostanze di fatto esposte dal ricorrente in ordine alle superiori mansioni da egli svolte.

Tale conseguenza egli ha tratto dal testo legislativo di cui



agli artt.1 e 18 del Reg.to All.A del R.D. n.148/31, concernente il rapporto di lavoro degli autoferrotramvieri.

La stessa giurisprudenza, se da un lato ha costantemente preteso la osservanza della forma scritta, ha però mitigato il suo rigore in ordine al contenuto della disposizione del Direttore; ha infatti, più volte affermato che, "qualora, però, si sia in presenza di un ordine scritto di trasferimento senza l'esplicita enunciazione che le nuove mansioni assegnate sono superiori a quelle in precedenza svolte, ciò non è sufficiente per escludere il diritto all'effettiva promozione, che - in base a qualsiasi altro utile elemento probatorio - sia dato accertare che le nuove mansioni siano in realtà superiori a quelle anteriormente svolte e tali da poter essere inquadrare in una equivalente qualifica superiore ". (Cass.Civ.27 Giugno 1979, n.3597).

Questa è l'ipotesi realizzatasi nei confronti del ricorrente con nota 326/UP/87 del 24 Aprile 1987 (All.12), con la quale gli veniva comunicato il trasferimento all'Ufficio Presenza per lo svolgimento dei compiti che gli "sarebbero stati affidati dal Funzionario Superiore al Personale".

Nella fattispecie, l'assegnazione delle mansioni di Segretario di 5° liv. e lo svolgimento delle stesse in sostituzione di ben due dipendenti andati in pensione (Rotelli Donato e Tedesco Cataldo) - come prospettato sub. 5 del ricorso introduttivo -, sono stati ritenuti per veri dal Pretore perché mai



contestati dall'azienda convenuta.

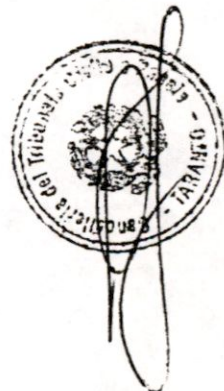
Non può parlarsi di mere sostituzioni di fatto in quanto l'ordine scritto, pur se "volutamente" incompleto deve ritenersi integrato dalle disposizioni impartite dall'organo preposto al quale ne era stata rimessa la specificazione e la definitiva destinazione.

Del resto, la stessa giurisprudenza (Cass.Lav.10.07.1978 n.3476) afferma che l'ordine scritto deve ritenersi "adeguatamente manifesto" anche quando la destinazione venga poi disposta in concreto da un organo competente, pur se di grado inferiore a quello di Direttore.

Qualora dovesse restare qualche dubbio in ordine alla specificazione delle mansioni che in concreto vennero affidate al ricorrente ed alla vacanza dei posti ricoperti da quest'ultimo, già dei dipendenti Rotelli Rocco e Tedesco Cataldo andati in pensione, si chiede di essere abilitati alla prova testimoniale con i testi MANCO Barsanofrio dom.to in Taranto via Lago di Viverone n.8; MONTELEONE Angelo dom.to in Lama (TA) Via fiordimandorlo s.n. - e RAGNO Umberto, dom.to in Taranto Via Geneva n.50.

La richiesta dello stesso mezzo istruttorio era stata erroneamente ritenuta superflua dal Giudice di I° grado .

2) Tutti i successivi trasferimenti a partire dall'01.01.1990, ma sempre con assegnazione di mansioni superiori, furono adottati con pregiudizio alla tanto desiderata promozione del Con-



te.

Se il Pretore avesse correttamente interpretato la fattispecie sottoposta al suo esame, non avrebbe che potuto riconoscere il diritto reclamato a partire sin dal 02.05.1987 e conseguentemente ogni successivo adeguamento contrattuale con passaggio automatico al 4° liv. sin dal 02.05.1989 ex lege 270/88, con ogni ulteriore conseguenza di natura anche economica. In tal guisa potrà porsi rimedio a tale palese ingiustizia che ha visto il ricorrente andare in pensione dal 31.12.1994 con il solo 7° liv. acquisito nel lontano 1974.

3) Ha errato altresì il Pretore laddove ha respinto la domanda intesa a conseguire la "indennità di maneggio denaro" per il periodo Febbraio 1984 - Maggio 1991, argomentando che la stessa era strettamente connessa all'effettivo svolgimento delle mansioni comportanti tale rischio.

A ben vedere la domanda andava intesa in chiave risarcitoria, considerando che la ingiustizia conseguente al fatto penale del 1984 comportò la perdita delle mansioni connesse al detto "rischio" (vendita abbonamenti e biglietti) poi rimossa con la sentenza di piena assoluzione.

Consequentemente a tale assoluzione andava ristorata ogni perdita subita dal lavoratore compresa altresì la indennità di maneggio denaro incolpevolmente non percepita per l'ingiusto trasferimento ad altre mansioni.

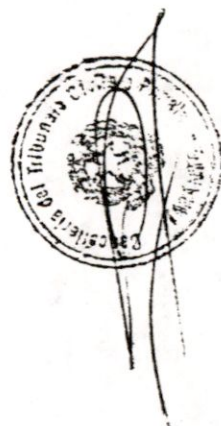


Per tutte le ragioni sopra esposte, nella riproposizione espressa di ogni circostanza ed argomentazione di cui al ricorso introduttivo ed agli scritti difensivi, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni avversa eccezione e deduzione, così provvedere:

- 1) In riforma parziale della impugnata sentenza, dichiarare il diritto di CONTE Giuseppe all'acquisizione della qualifica ed alle funzioni di Assistente di liv.5° dal 02.05.1987 e successivo liv.4° dal 02.05.1989 ex lege 270/88, nonché alla corresponsione delle differenze economiche tra quanto di fatto percepito e quanto avrebbe percepito con le retribuzioni rivenienti dalle seguenti qualifiche: Cassiere di 2a classe dall'01.07.1978 all'08.07.1980; Assistente di liv.5° dal 02.05.1987 al 01.05.1989; Assitente di liv.4° dal 02.05.1989 al 31.12.1994 data del pensionamento.
- 2) Dichiarare altresì il diritto del ricorrente a percepire la indennità di maneggio denaro per il periodo Febbraio 1984 - Maggio 1991.
- 3) Per l'effetto condannare l'AMAT, in persona del suo legale rapp.te p.t., al relativo pagamento con interessi legali e svalutazione monetaria, da liquidarsi in separato giudizio.
- 4) condannare altresì l'appellata al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore



dell'Avv. Giovanni DE CATALDIS anticipatario.

RICHIESTE ISTRUTTORIE: a) Si producono con deposito in Cancelleria i documenti e gli atti del fascicolo di I° grado nonché copia della sentenza impugnata, prospetto TFR.
b) Si fa richiesta di ammissione di tutti i mezzi di prova già articolati con il ricorso introduttivo e specificati sub 2).

Salvezze illimitate,

Taranto, lì 29.09.1995

- Avv. Giovanni DE CATALDIS -

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 435 della legge 11-8-1973
n. 533, nomina Giudice relatore il Dott.
Capone e fissa per la
discussione l'udienza del 30-10-96
TARANTO, lì 7-10-95

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

18 OTT. 1995

Fl IL COLLABORATORE DI CANCELL.
(PANUCCI GIUDITTA)

E' copia conforme al suo originale, che si rilascia
a richiesta dell'Avv. De Cataldis per uso notifica:

Taranto, 18 OTT 1995



IL DIRETTORE

Fl

